



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di “Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria” di questo numero della Rivista riporta, con riferimento alla giurisprudenza, cinque sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ed una della Corte costituzionale italiana, che abbracciano ambiti disparati di tutela degli spazi di libertà individuale o collettiva.

In particolare, la prima sentenza della Corte EDU riunisce quattro casi, relativi all’ostensione di simboli religiosi da parte di lavoratori e all’esercizio dell’obiezione di coscienza per motivi religiosi; la seconda il regime tributario previsto dalla legislazione francese per le donazioni di modico valore effettuate in favore di tre nuovi movimenti religiosi; la terza e la quarta la legittimità, rispettivamente, del rifiuto, opposto dall’ordinamento austriaco, di concedere, ad una delle *partner* di una coppia omosessuale, il diritto di adottare il figlio minore dell’altra senza che i legami legali tra madre e figlio fossero recisi, e della negazione totale del diritto di visita di un padre per il fatto che le sue convinzioni religiose erano ritenute dannose per l’educazione del figlio; la quinta, l’esigenza di definire con esattezza la portata del diritto ad essere fornito di una dose letale di farmaci ad opera della normativa nazionale. Nei giudizi riportati, la Corte EDU ha assunto quali parametri gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazione), isolatamente o, più spesso, in combinato disposto. La sentenza della Corte costituzionale italiana ha dichiarato, invece, l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. (delitto di soppressione di stato), nella parte in cui prevedeva la perdita *ope legis* della potestà genitoriale in caso di condanna, così precludendo al giudice la possibilità di valutare l’interesse del minore nel caso concreto.

Quanto alla legislazione, sono riportate due leggi, adottate sulla base di previe intese, per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l’Unione Buddhista Italiana e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha.

È apparso utile inserire, infine, anche la Risoluzione (del 7 febbraio 2013) adottata dal Parlamento europeo in occasione della XXII Sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a motivo del particolare significato che questo documento assume sia per la ricchezza dei riferimenti ai fattori di criticità nella tutela di tali diritti, sia per la costruzione di una rete internazionale ed inter-istituzionale di promozione e tutela dei diritti inviolabili.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Case of Eweida and others v. the United Kingdom, Sentenza 15 gennaio 2013

Divieto di discriminazione - Laicità - Libertà religiosa - Simboli religiosi

Non tutti gli atti ispirati dal credo religioso sono da considerarsi una manifestazione della libertà religiosa tutelata dall'art. 9 della CEDU: per godere della protezione di tale articolo, deve trattarsi di atti "strettamente connessi alla religione". La libertà di manifestare il credo, tuttavia, non è limitata agli atti di culto, ma si estende anche ad altri comportamenti e pratiche. Per quanto riguarda la tutela della libertà religiosa nel luogo di lavoro, la giurisprudenza della Corte europea ha spesso affermato che, qualora vi siano delle restrizioni alla messa in atto di particolari pratiche connesse alla religione, la libertà dei lavoratori non sarebbe violata nel caso in cui possano dimettersi e cambiare lavoro. Tuttavia, in primo luogo questo criterio non è sempre applicabile e deve tener conto della tipologia delle restrizioni previste; in secondo luogo, data l'importanza della libertà religiosa per le società democratiche, occorre valutare se la possibilità del lavoratore di cambiare impiego sia accettabile, considerato il contesto e la proporzionalità delle restrizioni poste a tale libertà.

Per quanto riguarda il divieto di discriminazione (art. 14, da analizzare congiuntamente all'art. 9 CEDU), la Corte ricorda che risultano vietati sia trattamenti diversi di situazioni analoghe, sia trattamenti uguali di situazioni differenti, a meno che non si tratti del perseguimento di un obiettivo legittimo e ragionevole, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La proporzionalità (relativa sia ai limiti alla libertà religiosa, sia alla valutazione della discriminatorietà di un trattamento) deve essere valutata nel rispetto del "margine di apprezzamento", ovvero una certa discrezionalità riconosciuta agli Stati nell'applicazione dei diritti fondamentali.

Nei quattro casi riuniti ed esaminati dalla sentenza – tutti relativi a controversie avvenute nel Regno Unito a proposito di pratiche religiose sul luogo di lavoro – la Corte di Strasburgo ha affermato che:

- *nel caso della prima ricorrente (Ms. Eweida; la ricorrente è una hostess di British Airways, licenziata per aver indossato una catenina con la croce, contravvenendo alle regole sulle divise della compagnia aerea), la decisione di British Airways di licenziare una hostess che aveva indossato un crocifisso visibile sulla sua divisa era da ritenersi non proporzionale e, di conseguenza, i giudici nazionali hanno violato il diritto di libertà religiosa nel convalidare il licenziamento;*
- *nel caso della seconda ricorrente (Ms. Chaplin; la ricorrente è una infermiera del servizio sanitario nazionale, alla quale era stato impedito di indossare una catenina con il crocifisso, vietata dalle regole sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di cura), il divieto di indossare una catenina con la croce era invece da considerare proporzionato, perché finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei pazienti e dei lavoratori di un ospedale pubblico;*

- *nel caso della terza ricorrente (Ms. Ladele; la ricorrente è una funzionaria pubblica, addetta ai registri dello stato civile, che aveva rifiutato, per motivi di coscienza, di procedere alla registrazione delle unioni omosessuali), il rifiuto di registrare le unioni omosessuali nel registro dello stato civile era sì un atto intimamente connesso al credo cristiano; tuttavia l'intervento dello Stato, che ha riconosciuto i medesimi diritti alle coppie eterosessuali ed omosessuali, è da ritenersi legittimo e la limitazione alla manifestazione del credo è stata proporzionale, rientrando nel margine di apprezzamento nazionale la valutazione e il bilanciamento dei diritti di non discriminazione religiosa e di parità in base all'orientamento sessuale;*
- *nel caso del quarto ricorrente (Mr. McFarlane; il ricorrente è un consulente e terapeuta di coppia, di religione cristiana, licenziato per aver rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali), analogamente a quello della sig.ra Ladele, le autorità statali hanno operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, nell'ambito del loro margine d'apprezzamento, anche tenuto conto che il ricorrente aveva volontariamente accettato di svolgere attività di consulenza in una società privata, sapendo di venire a contatto anche con coppie dello stesso sesso.*

Fonte: www.olir.it

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Affaire Association des Chevaliers du Lotus D'Or c. France, Sentenza 31 gennaio 2013, n. 50615/07

**Confessioni religiose - Donazioni di modico valore - Libertà religiosa
- Nuovi movimenti religiosi - Regime tributario - Disparità di tratta-
mento: sussistenza.**

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise Evangélique Missionnaire et Salaün c. France, n. 25502/07, 31 gennaio 2013; Sentenza Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31 gennaio 2013), conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa nell'Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto contrastante con l'art. 9 CEDU l'imposizione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionnaire, Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier du Lotus d'Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere dell'esenzione prevista per quest'ultime. La Corte di Strasburgo ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni religiose (in tal senso anche l'art. 6, lett. f), della UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso concreto la sentenza ha ritenuto che l'entità del tributo richiesto e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell'omesso versamento dell'imposta in questione da parte delle confessioni religiose ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e prevedibile circa l'assoggettabilità al «droit de donation» dei «dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l'altro motivo di ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in violazione dell'art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti rispetto ad altre, in conseguenza dell'attività del Parlamento e del Governo francese contro le «dérives sectaires».

Fonte: www.olir.it

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Affaire X et Autres c. Autriche: Adozione co-genitoriale da parte di coppie dello stesso sesso, Sentenza 19 febbraio 2013

Rifiuto di concedere ad una delle partner il diritto di adottare il figlio minore dell’altra senza che i legami legali tra madre e figlio siano recisi – Discriminazione: sussiste rispetto ad una coppia eterosessuale non sposata; non sussiste rispetto ad una coppia sposata.

L'impossibilité d'accès à l'adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche est discriminatoire en comparaison avec la situation des couples hétérosexuels non mariés. La Cour européenne des droits de l'homme conclut: à la majorité, à la violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de la différence de traitement subie par les requérants pour autant que l'on compare leur situation avec celle d'un couple hétérosexuel non marié dont l'un des membres aurait souhaité adopter l'enfant de l'autre. Elle a jugé que le Gouvernement n'avait pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que la différence de traitement litigieuse était nécessaire à la préservation de la famille ou à la protection de l'intérêt de l'enfant.

Vi è stata violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in ragione della differenza di trattamento subita dai ricorrenti rispetto a una coppia eterosessuale non sposata di cui uno dei componenti vorrebbe adottare il figlio dell’altro.

Vi è stata non violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 se si compara la situazione dei ricorrenti a quella di una coppia sposata di cui uno dei membri avrebbe desiderato adottare il figlio dell’altro.

Il caso riguarda due donne che vivono insieme una relazione omosessuale stabile le quali si lamentano del rifiuto dei tribunali austriaci di concedere a una delle partner il diritto di adottare il figlio dell’altra senza che i legami legali tra madre e figlio siano recisi (adozione co-genitoriale).

La C.E.D.U. ha ritenuto che la differenza di trattamento operata tra le ricorrenti e una coppia eterosessuale non sposata di cui uno dei membri avrebbe voluto adottare il figlio dell’altro era fondata sull’orientamento sessuale delle stesse.

Secondo la C.E.D.U. il Governo non ha fornito ragioni convincenti atte a stabilire che la differenza di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali è necessaria per proteggere la famiglia o gli interessi del minore.

Fonte: www.olir.it

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Case of Vojnity v. Hungary,
Sentenza 12 febbraio 2013, n. 29617/07

Diritto di visita del genitore divorziato - Divieto in ragione delle sue convinzioni religiose - Violazione degli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione della CEDU): sussiste.

L'affaire concerne la suppression totale du droit de visite accordé à un père au motif que ses convictions religieuses étaient préjudiciables à l'éducation de son fils. La Cour juge que les tribunaux hongrois n'ont pas prouvé qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de voir supprimer tous ses liens avec son père, lequel a dès lors subi une discrimination dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale.

Vi è stata violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a seguito della negazione totale del diritto di visita di un padre per il fatto che le sue convinzioni religiose erano ritenute dannose per l'educazione del figlio.

La Corte ha rilevato che i giudici ungheresi non erano riusciti a dimostrare che elidere qualsiasi legame con il padre fosse nell'interesse del bambino; il padre era stato quindi discriminato nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita familiare. Non sussisteva, infatti, alcuna circostanza eccezionale per giustificare l'adozione di una misura così radicale.

Fonte: www.olir.it

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Case of Gross v. Switzerland,
Sentenza 14 maggio 2013, n. 67810/10

Diritto ad essere fornito di una dose letale di farmaci – Carenza di linee guida sufficienti, idonee a garantire chiarezza circa la portata di tale diritto – Violazione dell’art. 8 CEDU.

The Court considered that Ms Gross’ wish to be provided with a lethal dose of medication allowing her to end her life fell within the scope of her right to respect for her private life under Article 8. The Court concluded that Swiss law, while providing the possibility of obtaining a lethal dose of a drug on medical prescription, did not provide sufficient guidelines ensuring clarity as to the extent of this right. There had accordingly been a violation of Article 8 of the Convention in that respect.

La Corte ha ritenuto che la richiesta della Signora Gross, avente ad oggetto la fornitura di una dose letale di farmaci che le avrebbero permesso di porre termine alla propria vita, rientri nel campo di applicazione del suo diritto al rispetto della vita privata, ai sensi dell’articolo 8. La stessa Corte ha concluso che il diritto svizzero, se per un verso fornisce la possibilità di ottenere una dose letale di un farmaco su prescrizione medica, per altro verso non fornisce linee guida sufficienti, idonee a garantire chiarezza circa la portata di tale diritto. In ordine a tali profili, essa ha ritenuto, quindi, che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Fonte: www.olir.it

Corte costituzionale

Sentenza 23 gennaio 2013, n. 7

Art. 569 c.p.: delitto di soppressione di stato – Perdita della potestà genitoriale in caso di condanna: automatismo – Preclusione della possibilità, per il giudice, di valutare l'interesse del minore nel caso concreto – Incostituzionalità.

(omissis)

Ritenuto in fatto

1.– La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Premette la Corte rimettente di essere stata investita a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla difesa degli imputati avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 566, secondo comma, del codice penale, per avere, nella loro qualità di genitori di una bambina nata a Brescia il 13 ottobre 2000, omesso di dichiarare all'ufficiale di stato civile la nascita della stessa entro il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e fino al 27 gennaio 2005, occultando la neonata e sopprimendone così lo stato civile. Entrambi gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia e, in applicazione dell'art. 569 del codice penale, alla perdita della potestà genitoriale sulla minore. Veniva altresì concessa la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria e applicato l'indulto alla pena principale.

Dopo aver analiticamente passato in rassegna la articolata motivazione posta a fondamento della sentenza pronunciata dai giudici dell'appello e scandagliato i motivi di ricorso – nei quali si è, in sintesi, prospettato che gli imputati si sarebbero limitati a far formare tardivamente l'atto di nascita con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, completa della prescritta esposizione dei motivi a giustificazione del ritardo, con la conseguenza che non sarebbe nella specie ravvisabile il delitto di cui all'art. 566, secondo comma, del codice penale – la Corte segnala che, in prossimità della udienza, gli stessi ricorrenti avevano presentato una “istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale”, denunciando la illegittimità degli articoli 566 e 569 del codice penale.

Tanto premesso, la Corte rimettente rileva come, successivamente alla presentazione del ricorso, sia intervenuta la pronuncia di questa Corte n. 31 del 2012, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore

per il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. «Una situazione – si è puntualizzato – riferibile a fortiori all'ipotesi di reato di cui all'art. 569, 2° comma, c.p. [verosimilmente: 566, secondo comma, del codice penale], vulnerando l'automatismo dell'applicazione della pena accessoria i medesimi parametri costituzionali posti a base della sentenza n. 31 del 2012».

In punto di rilevanza osserva la Corte rimettente che agli imputati è stata inflitta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quale conseguenza del reato per il quale è stata pronunciata condanna, mentre il beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria non incide sulla rilevanza, sia perché il beneficio stesso è revocabile a norma dell'art. 168 del codice penale, sia per i profili di ordine morale e sociale connessi alla applicazione della pena accessoria, anche se sospesa.

Sempre in punto di rilevanza, la Corte sottolinea altresì che, nella vicenda in esame, una dichiarazione di nascita, anche se tardiva, vi fu e che in conseguenza di essa la bambina fu allevata da entrambi i genitori, al punto che la stessa Corte territoriale non mancò di segnalare come da parte degli imputati non vi fosse stata una «volontà di privare la nuova nata delle attenzioni materiali e anche dell'affetto e dell'assistenza che certamente non le sono mancate».

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama i principi posti a fondamento della richiamata sentenza di questa Corte. Inevitabile sarebbe, dunque, il riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., vulnerati perché, escludendosi in capo al giudice qualsiasi valutazione degli interessi del minore, non sarebbero tutelati i relativi diritti inviolabili nel caso concreto, quali sono quelli di crescere con i genitori e di essere da loro educati, salvo che da ciò scaturisca un grave pregiudizio.

Vengono poi evocati, in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) il quale prevede che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996) la quale stabilisce che l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualsiasi decisione riguardante un minore, deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore»; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» e, dall'altro, che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora sia contrario al suo interesse». L'ordinamento internazionale, considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analoga centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione.

A fronte di tali rilievi, posti a base della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale, la norma denunciata si rivelerebbe dunque irragionevole, in quanto

ignora gli interessi del minore stabilendo la perdita della potestà genitoriale in forza di un mero automatismo, preclusivo di qualsiasi apprezzamento del giudice del caso concreto.

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la sentenza di appello con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 566, secondo comma, del codice penale, pronunciata nei confronti dei due genitori di una bambina della quale era stata dichiarata la nascita oltre il termine di legge, e nei confronti dei quali era stata disposta l'applicazione, a norma dell'art. 569 del codice penale, della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale sulla minore – ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, del codice penale, consegna di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Nel richiamare le affermazioni contenute nella sentenza n. 31 del 2012 di questa Corte, il giudice a quo reputa il quadro normativo coinvolto dal dubbio di costituzionalità in contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., dal momento che essendo precluso al giudice qualsiasi potere di valutazione degli interessi del minore, non risulterebbero salvaguardati i relativi diritti inviolabili nel caso concreto, «quali sarebbero quelli di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che da ciò derivi un grave pregiudizio».

Risulterebbe altresì compromesso l'art. 117 Cost., richiamandosi a tal proposito l'art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, il quale prevede che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Viene pure evocata, quale normativa interposta, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, la quale stabilisce che l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualsiasi decisione riguardante un minore, deve «esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo».

Si richiama, infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» e, dall'altro, che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». L'ordinamento internazionale – sottolinea la Corte rimettente – considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analoga centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione.

2. – La questione è fondata.

3. – La soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolge, come è evidente, i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2012, relativa alla finitima fattispecie del delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567, secondo comma, del codice penale.

In quella pronuncia, infatti, come ha puntualmente rilevato il giudice a quo, venne dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale dell'art. 569 del codice penale, nella parte in cui prevedeva che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, del codice penale, dovesse conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. In quella vicenda, la questione venne sollevata nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di una donna imputata del delitto di cui all'art. 567, secondo comma, del codice penale, per avere alterato lo stato civile della figlia neonata nella formazione dell'atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio. La Corte sottolineò come l'art. 569 del codice penale, nel prevedere la perdita della potestà dei genitori come conseguenza automatica derivante dalla commissione di uno dei delitti previsti nel medesimo capo, compromettesse anche «l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione».

Da ciò, la violazione del principio di ragionevolezza, posto che la norma, ignorando del tutto l'interesse del minore, precludeva al giudice – attraverso l'automatismo che la caratterizzava – qualsiasi bilanciamento tra quell'interesse e «la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell'interesse».

Considerazioni, quelle appena accennate, che traevano ulteriore fondamento alla luce del fatto che il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, del codice penale, «diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l'inidoneità del genitore all'esercizio della potestà genitoriale».

4. – Ebbene, tenuto conto della *ratio decidendi* che ha informato la richiamata pronuncia, appare evidente che lo stesso ordine di rilievi può riguardare anche il delitto di soppressione di stato, oggetto del giudizio a quo, posto che l'automatismo che caratterizza l'applicazione della pena accessoria risulta compromettere gli stessi interessi del minore che la richiamata sentenza della Corte ha inteso salvaguardare; mentre è certo che anche per la soppressione di stato valgono le stesse considerazioni di non necessaria “indegnità” del genitore che sono state evocate per la alterazione di stato.

Va infatti evidenziato – come il giudice a quo non ha mancato di sottolineare in punto di rilevanza della questione – che nella specie, una dichiarazione di nascita, seppure tardiva di oltre quattro anni, vi è stata, mentre, quanto agli interessi del minore ed alla condotta serbata dai genitori, il giudice dell'appello ha avuto modo di puntualizzare che, pur dovendosi stigmatizzare il fatto-reato loro addebitato, «non fu presente negli imputati la volontà di privare la nuova nata delle attenzioni materiali e anche dell'affetto e dell'assistenza che certamente non le sono mancate».

La nota problematica che affligge i perduranti caratteri di automatismo – e, per il caso qui in esame, anche la fissità che connota l'applicazione della pena accessoria, in perenne tensione rispetto alle esigenze di personalizzazione del trattamento sanzionatorio e della sua necessaria finalizzazione rieducativa – assume, con riferimento al quadro normativo qui coinvolto, una dimensione di particolare acutezza, proprio perché viene a proporsi in tutto il suo risalto, come necessario termine di raffronto (e,

dunque, quale limite costituzionale di operatività della sanzione), la salvaguardia delle esigenze educative ed affettive del minore: esigenze che finirebbero per essere inaccettabilmente compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori in virtù di quell'automatismo e di quella fissità: connotati, questi, in varie circostanze stigmatizzati da questa Corte, la quale, anche di recente, non ha mancato di segnalare «l'opportunità che il legislatore ponga mano ad una riforma del sistema delle pene accessorie» (sentenza n. 134 del 2012).

5. – In sostanza, incidendo la pena accessoria su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, è evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella *relatio* (sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire – quale soluzione costituzionalmente più congrua – una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di “indice” per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore.

6. – Ma la questione risulta fondata anche sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in discorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti – e per quel che qui rileva, del tutto univoci – strumenti di carattere pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), posto che l'art. 3, primo comma, di tale Convenzione stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), la quale, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di adottare qualsiasi decisione», stabilendo che l'autorità stessa deve «esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo».

In tale contesto non sembrano, infine, neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^a riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento espressamente afferma che «Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano».

7. – Deve conseguentemente essere dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. – restando assorbiti i profili di censura riferiti agli ulteriori parametri evocati dal giudice a quo – l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Legge 31 dicembre 2012, n. 245: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013]

Art. 1 - Rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2 - Autonomia dell’UBI

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito dell’UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell’UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 3 - Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all’UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all’UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4 - Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l’UBI è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5 - Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall’UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6 - Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 7 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8 - Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9 - Trattamento delle salme e dei cimiteri

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11 - Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 12 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 13 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14 - Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15 - Regime tributario dell'UBI

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16 - Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17 - Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18 - Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20 - Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 21 - Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 22 - Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sosten-

tamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24 - Festa religiosa buddhista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 25 - Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27 - Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine.

2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (di seguito denominata UBI), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi;

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art. 1 - Autonomia dell'UBI

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti

dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 2 - Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3 - Servizio militare

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4 - Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5 - Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato

ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 6 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 7 - Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8 - Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 10 - Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modifi-

cato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 11 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 12 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 13 - Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 14 - Regime tributario dell'UBI

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 15 - Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 16 - Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 17 - Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'art. 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 18 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) .

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19 - Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di

partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 20 - Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 21 - Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23 - Festa religiosa buddhista

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 24 - Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Art. 26 - Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 27 - Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

**Legge 31 dicembre 2012, n. 246: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 14 del 17 gennaio 2013)
[in vigore dal 1° febbraio 2013]**

Art. 1 - Rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2 - Autonomia dell’UII

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l’esercizio del culto, l’organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 3 - Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all’UII e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all’UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. È riconosciuto all’UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 4 - Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l’UII è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5 - Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-

sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6 - Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Art. 7 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8 - Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9 - Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10 - Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 - Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 12 - Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Art. 13 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Art. 14 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 15 - Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presi-

dente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 16 - Regime tributario dell'UII

1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 17 - Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 18 - Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 19 - Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 17 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 20 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21 - Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Art. 22 - Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.

Art. 23 - Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25 - Festa religiosa induista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce

sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 26 - Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 27 - Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 28 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 - Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 30 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l'anno 2013

e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sa- natana Dharma Samgha

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana (di seguito denominata UII), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato:

che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

Convengono:

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UII, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1 - Autonomia dell'UII

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista (vedico, puranico, agamico), l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 2 - Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana riconosce all'UII ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. È riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto;

Art. 3 - Servizio militare

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UII è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4 - Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo). Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5 - Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel

rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Art. 6 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 7 - Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8 - Matrimonio

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 9 - Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11 - Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Art. 12 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Art. 13 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine, l'UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 14 - Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15 - Regime tributario dell'UII

1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16 - Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17 - Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica italiana e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la va-

lorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18 - Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20 - Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Art. 21 - Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.

Art. 22 - Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24 - Festa religiosa induista

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 25 - Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 26 - Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Art. 28 - Ulteriori intese

1. Le parti sottoporrono a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 29 - Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Allegato

Titolo X - I ministri di culto

Art. 26 -

Sono Ministri di culto dell'Unione Induista italiana tutti i monaci, svami, pandit che appartengano alla tradizione hindu e vengano, autorizzati dall'Unione Induista Italiana a svolgere le mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione degli aspiranti all'esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal Concilio stesso, in caso di comportamento contrario ai principii dell'Unione. Per le finalità previste dalla legge, la nomina dei Ministri di culto verrà notificata al Ministero dell'interno per l'approvazione. Ai fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i Ministri di culto sono tenuti all'osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e sue successive modificazioni.

Parlamento europeo.

Risoluzione del 7 febbraio 2013: “XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani”.

- Il Parlamento europeo,
- visti la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali,
 - vista la risoluzione 60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (UNHRC),
 - viste la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2000 e le risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU in materia,
 - viste la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
 - visti il quadro strategico dell’UE in materia di diritti umani e di democrazia nonché il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012,
 - vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2012, destinata al Consiglio, sul rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani(1) ,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sul Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, comprese le priorità del Parlamento in tale contesto; vista in particolare la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani(2) ,
 - viste la relazione della delegazione della sottocommissione per i diritti dell’uomo sulla sua partecipazione alla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, e la relazione della delegazione congiunta della commissione per gli affari esteri, della sottocommissione per i diritti dell’uomo e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa, che hanno preso parte alla 67a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
 - viste le sue risoluzioni d’urgenza su questioni concernenti i diritti umani,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell’UE in materia di diritti umani(3) ,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell’Unione europea in materia(4) ,
 - visti l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull’Unione europea,
 - viste le prossime sessioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel corso del 2013, in particolare la 22a sessione ordinaria che si terrà dal 25 febbraio al 22 marzo 2013,
 - visto l’articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell’universalità dei diritti umani sono parte integrante dell’acquis etico e giuridico dell’Unione europea e costituiscono una delle pietre angolari dell’unità e dell’integrità europee(5) ;
- B. considerando che la positiva attuazione della recente revisione della strategia dell’UE in materia di diritti umani dovrebbe rafforzare la credibilità dell’Unione

europea in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani grazie a una maggiore coerenza tra le sue politiche interne ed esterne;

C. considerando che l'UE dovrebbe ambire a pronunciarsi apertamente contro le violazioni dei diritti umani in posizioni comuni unite, al fine di ottenere i migliori risultati possibili, e dovrebbe in tale contesto continuare a rafforzare la cooperazione migliorando altresì le modalità organizzative e il coordinamento tra gli Stati membri;

D. considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un quadro strategico in materia di diritti umani e di democrazia nonché un piano d'azione per la relativa attuazione che consentano all'UE possa di perseguire una politica più efficace, visibile e coerente nel campo in questione;

E. considerando che il 25 luglio 2012 è stato nominato un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, che agisce sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui ruolo è quello di migliorare l'efficacia e la visibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani e di contribuire all'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione per i diritti umani e la democrazia;

F. considerando che una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo si recherà a Ginevra per la 22a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, come avvenuto per le precedenti sessioni;

1. prende atto del processo in corso finalizzato alla conferma delle priorità dell'UE per la 22a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; plaude all'attenzione dell'Unione europea per la situazione in Siria, Birmania/Myanmar, Repubblica popolare democratica di Corea e Mali, nonché al suo sostegno per la proroga del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran; approva inoltre l'attenzione dedicata a tematiche quali la libertà di pensiero, di religione e di credo, l'abolizione della pena di morte, i diritti dell'infanzia, le imprese e i diritti umani, la violenza contro le donne e i diritti delle persone LGBTI;

2. si compiace del fatto che l'ordine del giorno della 22a sessione ordinaria comprenda tavole rotonde concernenti l'integrazione dei diritti umani, l'impatto negativo della crisi finanziaria ed economica e della corruzione sul godimento dei diritti umani e la commemorazione del 20° anniversario dell'adozione della dichiarazione di Vienna e del programma d'azione, nonché dibattiti interattivi, tra cui quello sui diritti delle persone con disabilità, e incontri ad ampio raggio su vari temi quali il diritto dei bambini di beneficiare dei più alti standard possibili in materia di salute; invita il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a contribuire attivamente ai citati dibattiti e ad affermare inequivocabilmente che i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti;

3. accoglie con favore le relazioni che saranno presentate dai relatori speciali concernenti, tra l'altro, la situazione dei diritti umani in Iran, in Birmania/Myanmar e nei territori palestinesi occupati dal 1967, al pari della relazione scritta che sarà presentata dall'Alto commissario per i diritti umani sulla situazione in tale ambito in Mali, in particolare nella parte settentrionale del paese, sul diritto a un alloggio quale componente del diritto a uno standard di vita adeguato e sul diritto alla non discriminazione in tale contesto, sulla libertà di pensiero, religione o credo nonché sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo;

Attività del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani

4. rileva che nel settembre 2012 sono stati eletti, con assunzione d'incarico il 1° gennaio 2013, 18 nuovi membri del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani,

ossia Argentina, Brasile, Costa d'Avorio, Estonia, Etiopia, Gabon, Germania, Irlanda, Giappone, Kazakistan, Kenya, Montenegro, Pakistan, Repubblica di Corea, Sierra Leone, Emirati arabi uniti, Stati Uniti d'America, e Repubblica bolivariana del Venezuela; rileva inoltre che nove Stati membri dell'UE sono adesso membri dell'UNHRC;

5. prende atto dell'elezione di un nuovo presidente per il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Remigiusz A. Henczel (Polonia), e di quattro vicepresidenti per il 2013, Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauritania), Iruthisham Adam (Maldiva), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) e Alexandre Fasel (Svizzera);

6. sottolinea che le elezioni al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani devono essere competitive; esprime quindi la propria opposizione all'organizzazione di elezioni senza competizione da parte di gruppi regionali; ribadisce l'importanza, per entrare a far parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di requisiti relativi all'impegno e ai risultati ottenuti nell'ambito dei diritti umani; sottolinea che i membri del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sono tenuti a mantenere i più elevati standard di promozione e protezione dei diritti umani; ribadisce l'importanza di criteri forti e trasparenti per la reintegrazione dei paesi membri sospesi;

7. reputa deplorabile che le autorità del Kazakistan, membro neoeletto del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, abbiano finora negato l'autorizzazione alla conduzione di un'inchiesta internazionale indipendente sugli eventi di Zhanaozen, nonostante gli appelli rivolti dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal Parlamento;

8. rimane preoccupato per il fenomeno della «politica dei blocchi» e per il relativo effetto sulla credibilità del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e sull'efficacia del suo operato;

9. accoglie favorevolmente la nomina di Navanethem Pillay, da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, per un secondo mandato in qualità di Alto commissario per i diritti umani; ribadisce il proprio deciso sostegno a favore dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani nonché dell'indipendenza e dell'integrità dello stesso;

10. elogia l'Alto commissario per i diritti umani per gli sforzi profusi nel processo di rafforzamento degli organismi previsti dai trattati e si compiace della relazione in proposito dello stesso pubblicata il 22 giugno 2012; riafferma il carattere multilaterale degli organismi stessi e pone l'accento sulla necessità di un costante coinvolgimento della società civile nei processi di cui trattasi; sottolinea inoltre che l'indipendenza e l'efficacia degli organismi in questione devono essere mantenute e potenziate; evidenzia la necessità di garantire finanziamenti sufficienti per far fronte al crescente carico di lavoro degli organismi previsti dai trattati; invita l'Unione europea ad assumere un ruolo guida per quanto concerne la garanzia di un efficace funzionamento del sistema dei citati organismi, anche in termini di adeguatezza dei finanziamenti;

Paesi della «Primavera araba»

11. stigmatizza la violenza crescente e indiscriminata mostrata dal regime di Assad contro la popolazione siriana anche attraverso il ricorso all'artiglieria pesante e ai bombardamenti contro aree popolate, alle esecuzioni sommarie e alle sparizioni forzate; condanna in maniera perentoria le persistenti e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime in quanto potenziali crimini contro l'umanità; esprime grave preoccupazione per il persistente deterioramento della situazione della popolazione civile; condanna altresì le violazioni dei diritti umani ad opera dei gruppi e delle forze dell'opposizione; invita tutti gli attori armati a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; rinnova inoltre il suo appello a un immediato abbandono del potere da parte del regime di Assad e all'avvio di un pacifico processo di transizione

politica; esorta tutte le parti del conflitto a garantire un accesso transfrontaliero sicuro e incondizionato agli aiuti umanitari inviati dalla comunità internazionale;

12. esprime preoccupazione per le conseguenze della crisi siriana per la sicurezza e la stabilità della regione; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza ai paesi della regione impegnati nel soccorso umanitario ai rifugiati provenienti dalla Siria;

13. apprezza l'attenzione che l'UNHRC continua a dimostrare nei confronti della disastrosa situazione della Siria a livello umanitario e di diritti umani, ad esempio attraverso le risoluzioni sulla situazione nel paese adottate in occasione della 19a, della 20a e della 21a sessione dello stesso UNHRC, nonché mediante la sua sessione speciale sulla Siria tenutasi il 1° giugno 2012; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a garantire che nel quadro delle Nazioni Unite, e in particolare dell'UNHRC, si continui ad accordare la massima priorità alla situazione in Siria; ribadisce l'importanza di garantire che i responsabili di violazioni delle norme giuridiche internazionali riguardanti l'ambito umanitario o quello dei diritti umani commesse durante il conflitto rispondano delle loro azioni;

14. esprime pieno sostegno per la commissione d'inchiesta indipendente sulla Siria e per la proroga del relativo mandato da parte dell'UNHRC; sottolinea l'importanza dell'ammissibilità delle prove in formato digitale riguardanti reati, violenze e violazioni dei diritti umani; accoglie con soddisfazione la nomina dei due nuovi membri, Carla del Ponte e Vitit Muntarbhorn, nonché la nomina a relatore speciale sulla Siria di Paolo Pinheiro, che inizierà i suoi lavori al termine del mandato della commissione d'inchiesta; apprezza la relazione della Commissione in cui sono descritte le atrocità commesse in Siria;

15. deplora il fatto che finora non si sia raggiunto un accordo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU in merito all'adozione di una risoluzione sulla situazione in Siria, e che tale situazione stia in particolare compromettendo la possibilità di esercitare reali pressioni nell'ottica di porre fine alle violenze nel paese; invita i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU a non dimenticare le loro responsabilità nei confronti del popolo siriano; elogia gli sforzi diplomatici profusi dal VP/AR e dagli Stati membri dell'UE per ottenere l'impegno di Cina e Russia in proposito e li invita a proseguire in tal senso; ricorda inoltre a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite il principio riguardante la «responsabilità di proteggere» abbracciato dall'Assemblea generale dell'ONU; invita tutti i paesi ad adoperarsi affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisca la questione della Siria alla Corte penale internazionale (CPI), e plaude all'iniziativa promossa dalla Svizzera riguardante una lettera congiunta in tal senso a nome di 58 paesi tra i quali 26 Stati membri dell'Unione europea; esorta l'alto rappresentante dell'UE a impegnarsi personalmente nella costituzione di una coalizione internazionale ampia e inclusiva a sostegno di detto deferimento;

16. accoglie favorevolmente la relazione scritta finale della commissione d'inchiesta indipendente sulla Libia, presentata in occasione della 19a sessione dell'UNHRC, in cui sono evidenziate le violazioni dei diritti umani commesse nel paese; esorta l'UNHRC a esprimere preoccupazione per le violazioni tuttora in corso, a continuare a monitorare la situazione e a chiedere all'Alto commissario di riferire in merito alla situazione dei diritti umani in Libia;

17. invita gli Emirati arabi uniti, che oltre a essere un membro neoeletto del Consiglio per i diritti umani rientrano tra i quattordici Stati la cui la situazione in materia di diritti umani è stata oggetto di un riesame periodico universale in occasione della sessione dell'apposito gruppo, a porre fine all'attuale repressione nei confronti di

difensori pacifici dei diritti umani e di attivisti politici, nonché a onorare gli impegni assunti in relazione al rispetto dei più elevati standard di promozione e protezione dei diritti umani;

18. esprime preoccupazione per la situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione politica in Bahrein; rinnova il proprio appello agli Stati membri dell'UE affinché si adoperino per l'adozione, in occasione della 22^a sessione dell'UNHRC, di una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Bahrein che contempra l'istituzione di un meccanismo internazionale per il controllo dell'attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta indipendente per il Bahrein, ivi incluse quelle riguardanti i difensori dei diritti umani;

19. accoglie positivamente la risoluzione sull'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità per lo Yemen nel campo dei diritti umani, adottata dall'UNHRC nell'ottobre del 2012, nonché l'istituzione di un Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani nel paese; esorta l'UNHRC a continuare a monitorare la situazione nel paese;

20. esprime profonda preoccupazione per la persistente instabilità politica e la recrudescenza delle violenze che attualmente interessa l'Egitto; è del tutto favorevole a una transizione verso una società democratica, fondata sullo Stato di diritto e su un quadro costituzionale, che sia pienamente rispettosa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione, dei diritti della donna e delle minoranze; esorta le autorità egiziane ad avviare un'indagine trasparente sul ricorso alla violenza da parte della polizia e delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti, nonché a garantire che i responsabili di violazioni dei diritti umani rispondano delle loro azioni; ribadisce l'opposizione dell'UE alla pena di morte e chiede, a tale proposito, una moratoria sull'esecuzione delle pene capitali in Egitto, anche per quanto concerne i 21 imputati recentemente condannati a morte per i tragici eventi verificatisi lo scorso anno nello stadio di Port Said;

21. esprime la propria preoccupazione per l'incessante violazione dei diritti umani nel Sahara occidentale; chiede la tutela dei diritti fondamentali della popolazione del Sahara occidentale, in particolare della libertà di associazione, di espressione e del diritto a manifestare; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici sahraui; si compiace della nomina di un inviato speciale per la regione del Sahel e sottolinea l'esigenza di un monitoraggio internazionale della situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale; appoggia una soluzione equa e duratura del conflitto basata sul diritto del popolo sahraui all'autodeterminazione, in conformità delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

Questioni diverse

22. si compiace della decisione dell'UNHRC riguardante la nomina di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia e prende atto del sostegno interregionale per la risoluzione che ne definisce il mandato in quanto documento che dimostra come la disastrosa situazione dei diritti umani nel paese sia ormai riconosciuta da paesi di tutto il mondo;

23. accoglie positivamente la proroga dei mandati degli esperti indipendenti su Costa d'Avorio, Haiti e Somalia; esorta le autorità dei citati paesi a cooperare pienamente con i titolari dei mandati;

24. chiede una proroga del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran;

25. invita a prorogare di un anno il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea; si compiace del fatto che la risoluzione sulla Corea del Nord sia stata adottata all'unanimità in quanto

indice dell'elevato livello di sostegno di cui gode il mandato; esorta il governo della Corea del Nord a cooperare pienamente con il relatore e ad agevolare le visite nel paese; insiste affinché il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani accolga l'appello dell'Alto commissario per i diritti umani a istituire una commissione d'inchiesta internazionale che indaghi sui gravi reati che per decenni si sono verificati nella Repubblica popolare democratica di Corea;

26. accoglie con favore la risoluzione adottata dall'UNHRC su Birmania/ Myanmar e invita a estendere il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nel paese; prende atto delle azioni intraprese dal governo di Birmania/ Myanmar fin dall'inizio del 2011 per ripristinare le libertà civili nel paese; esprime tuttavia grave preoccupazione per le pesanti perdite civili causate dalle operazioni militari nello Stato di Kachin e per l'inasprimento della violenza intercomunitaria nello Stato di Rakhine, nonché per i morti e feriti, la distruzione di proprietà e lo sfollamento delle popolazioni locali che ne sono conseguiti; ritiene che la causa di fondo della situazione risieda nelle politiche discriminatorie da tempo attuate nei confronti delle popolazioni rohingya e kachin; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi finalizzati a risolvere il problema alla radice; esorta il governo di Birmania/ Myanmar ad accelerare l'attuazione dell'impegno concernente l'istituzione di un Ufficio nazionale dell'Alto commissario per i diritti umani nel paese e sottolinea la necessità di mantenere, nell'attuale contesto, un monitoraggio e relazioni costanti da parte del relatore speciale;

27. accoglie favorevolmente anche la risoluzione sullo Sri Lanka, che pone l'accento sulla riconciliazione e sulle responsabilità nel paese; ribadisce il suo sostegno a favore delle raccomandazioni sullo Sri Lanka formulate dal gruppo di esperti del Segretario generale dell'ONU, anche per quanto concerne il rigoroso rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario in vista, tra l'altro, di un efficace perseguimento dei crimini di guerra commessi in passato;

28. si compiace della risoluzione adottata in occasione della 20a sessione dell'UNHRC con la quale è stato nominato un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea; rileva che si tratta della prima volta che l'UNHRC affronta la questione e plaude al ruolo guida svolto dagli Stati africani in proposito;

29. accoglie favorevolmente il fatto che l'UNHRC segua con attenzione la situazione in Mali e si compiace del ruolo guida svolto dagli Stati africani nel portare la questione all'attenzione dell'UNHRC; esorta l'UNHRC a sostenere il rapido impiego di capacità di controllo in Mali e a chiedere che l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani continui a riferire in merito alla situazione nel paese;

30. si compiace per l'adozione della risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo, ma rimane preoccupato per la situazione dei diritti umani nel paese, in particolare nella provincia del Kivu settentrionale, nella parte orientale del paese; condanna fermamente gli attacchi delle forze ribelli nella parte orientale del paese, in particolare ad opera del movimento M23, ai danni della popolazione civile, tra cui donne e bambini; condanna fermamente il ricorso sistematico allo stupro quale arma di guerra; esprime profonda preoccupazione circa il continuo ricorso ai bambini reclutati come soldati e chiede il loro disarmo, la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale; accoglie con favore gli sforzi profusi dagli Stati della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), dall'Unione africana e dalle Nazioni Unite, volti a trovare una soluzione politica pacifica alla crisi; invita nuovamente a ristabilire un esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo, al fine di garantire un

meccanismo affidabile volto a migliorare la situazione concernente le gravi e annose preoccupazioni riguardo ai diritti umani nel paese;

31. esprime preoccupazione per la situazione della Repubblica centrafricana, dove gruppi armati hanno attaccato e occupato diverse città nella parte nordorientale del paese; accoglie favorevolmente gli accordi firmati l'11 gennaio 2013 a Libreville, comprendenti il cessate il fuoco e l'accordo politico sulla soluzione della crisi nel paese; sottolinea l'importanza di dare rapida attuazione a tali accordi; accoglie con favore la dichiarazione rilasciata l'11 gennaio 2013 dal VP/AR dell'UE, in cui si invitano tutti i firmatari a tenere fede a tali accordi; esorta gli Stati membri a sollevare la questione in seno all'UNHRC al fine di mantenere tra le priorità dell'agenda internazionale la questione relativa alla situazione nella Repubblica centrafricana;

32. esprime preoccupazione per la situazione in Israele e a Gaza in seguito all'inasprimento del conflitto al termine del 2012 e condanna tutti gli atti di violenza perpetrati; rinnova l'appello a revocare il blocco della Striscia di Gaza, tenendo conto nel contempo delle legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, e invita a intraprendere azioni a favore della ricostruzione e della ripresa economica della Striscia di Gaza; plaude alla missione conoscitiva internazionale sugli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, decisa in seno alla 19a sessione dell'UNHRC, e attende con interesse di essere informato sui suoi risultati nel corso della 22a sessione; esprime preoccupazione per il fatto che Israele abbia sospeso la cooperazione con l'UNHRC e nell'ambito del riesame periodico universale; incoraggia fermamente tutti gli sforzi a favore di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati;

33. accoglie favorevolmente il fatto che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia adottato, il 29 novembre 2012, la risoluzione che concede alla Palestina lo status di osservatore non membro in seno alle Nazioni Unite; ribadisce il suo appoggio in tal senso; prende atto del sostegno espresso dall'Unione affinché la Palestina divenga membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, nell'ambito di una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese; ribadisce che l'UE non accetterà alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967, anche riguardo a Gerusalemme, che non sia concordato dalle parti;

34. si compiace per l'importanza attribuita dall'UNHRC al diritto all'alloggio e invita l'Unione e gli Stati membri a promuovere l'accesso a un alloggio adeguato quale diritto fondamentale;

35. condanna le recenti esecuzioni di massa avvenute in Iran; ribadisce la propria decisa opposizione alla pena di morte in tutti i casi e le circostanze,

36. deplora le esecuzioni eseguite nel 2012 in Giappone, a seguito della moratoria del 2011 in materia, le sei esecuzioni avvenute a Taiwan nel dicembre 2012 nonché il continuo ricorso alla pena capitale in Arabia Saudita per tutto il 2012; deplora profondamente che la moratoria de facto sulla pena di morte, osservata dall'India dal 2004, sia stata violata con l'esecuzione di un detenuto nel novembre 2012, in contrasto con la tendenza mondiale a favore dell'abolizione di tale pena; esorta tutti i paesi in cui vige ancora la pena di morte ad abolirla o, perlomeno, ad attuare una moratoria sulle esecuzioni;

37. rammenta la fondamentale importanza attribuita dall'Unione alla lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento; esorta la Commissione e gli Stati membri a dimostrare il loro impegno comune a eliminare la piaga della tortura e a sostenere le vittime, in particolare contribuendo al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura e al Fondo speciale istituito dal protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura;

38. rileva con soddisfazione l'adozione della risoluzione dell'UNHRC sulla libertà di religione o credo; sottolinea l'importanza che l'Unione attribuisce alla questione; invita gli Stati membri a continuare ad adoperarsi a tale proposito e attende con interesse i nuovi orientamenti dell'UE previsti per l'inizio di quest'anno; si congratula per il lavoro svolto dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo; sottolinea l'importanza di rinnovare tale mandato in occasione della 22a sessione dell'UNHRC; pone l'accento sulla necessità di continuare ad affrontare in modo esauriente il problema della discriminazione nei confronti delle minoranze religiose in tutto il mondo; ribadisce che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare o di abbandonare la propria religione o le proprie convinzioni, è un diritto umano fondamentale;

39. accoglie favorevolmente il processo di follow-up in corso riguardante la relazione dell'Alto commissario per i diritti umani sulle leggi e pratiche discriminatorie e gli atti di violenza contro singoli individui, basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; incoraggia il proseguimento dell'azione, anche mediante riunioni regionali, e l'attiva partecipazione degli Stati membri dell'Unione, del Consiglio e del SEAE; deplora assolutamente, a tale proposito, il ricorso alla pena di morte, alla detenzione o a condanne penali sulla base dell'orientamento sessuale, in vigore in alcuni paesi, e chiede di porvi immediatamente fine; accoglie con favore il ruolo di guida svolto al riguardo dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dall'Alto commissario per i diritti umani, sia all'interno dell'UNHRC che all'esterno; esprime rammarico per i tentativi in corso di indebolire l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, in particolare mediante una risoluzione sui «valori tradizionali»;

40. prende atto del primo forum annuale su imprese e diritti umani tenutosi a Ginevra dal 4 al 6 dicembre 2012, che ha riunito un ampio ventaglio di soggetti interessati per discutere dell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite in materia; sostiene le consultazioni iniziali del forum concernenti le modalità con cui i governi e le imprese possono essere spinti ad adottare quadri normativi, politici e di attuazione per contrastare le violazioni dei diritti umani collegate alle imprese;

41. accoglie favorevolmente l'attività del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese militari e di sicurezza private, incaricato di valutare la possibilità di un quadro normativo internazionale; riconosce la particolare attenzione accordata alla possibilità di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante sulla regolamentazione, sul monitoraggio e sulla supervisione delle attività delle imprese militari e di sicurezza private ed esprime il suo sostegno a tale quadro normativo giuridicamente vincolante; insiste affinché esso includa una forte componente di responsabilità e invita le imprese militari e di sicurezza private che non hanno ancora sottoscritto il Codice di condotta dei fornitori di servizi di sicurezza privati (ICoC) ad aderirvi; attende con interesse che il gruppo di lavoro presenti la propria relazione; invita a continuare il mandato di tale gruppo di lavoro;

42. sottolinea la rilevanza della natura universale del processo di riesame periodico universale (UPR) e ribadisce l'importanza di quest'ultimo per consentire di comprendere pienamente la situazione dei diritti umani sul campo in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite;

43. accoglie con favore l'avvio del secondo ciclo dell'UPR e l'adozione dei suoi primi risultati; ribadisce l'importanza del secondo ciclo, incentrato sull'attuazione delle raccomandazioni accettate durante il primo ciclo; reitera tuttavia l'invito a riprendere in considerazione, nel proseguire il processo di riesame periodico universale, le raccomandazioni non accettate dagli Stati durante il primo ciclo;

44. considera l'attuazione un aspetto chiave nella realizzazione delle potenzialità del processo di riesame periodico universale; ribadisce pertanto l'importanza di garantire che la Commissione e gli Stati membri forniscano assistenza tecnica al fine di aiutare gli Stati oggetto di riesame ad attuare le raccomandazioni; incoraggia altresì gli Stati a presentare aggiornamenti intermedi, per contribuire a migliorare l'attuazione;

45. invita gli Stati membri dell'UE che partecipano ai dialoghi interattivi dell'UPR a presentare raccomandazioni che siano specifiche e misurabili, al fine di migliorare la qualità del seguito e dell'attuazione delle raccomandazioni accettate;

46. raccomanda di includere sistematicamente le raccomandazioni dell'UPR nei dialoghi e nelle consultazioni dell'UE in materia di diritti umani e nelle strategie dell'UE per paese in materia di diritti umani, per garantire che sia dato seguito ai risultati dell'UPR; raccomanda, analogamente, che il Parlamento menzioni tali raccomandazioni durante le visite delle sue delegazioni nei paesi terzi;

47. accoglie favorevolmente le misure che permettono la piena partecipazione al processo UPR di una vasta gamma di parti interessate; si compiace, a tale riguardo, delle modifiche alla lista di oratori, che danno a tutti gli Stati che desiderano prendere la parola durante il processo UPR la possibilità di farlo; ribadisce il suo apprezzamento per il ruolo rafforzato delle istituzioni nazionali per i diritti umani, in conformità con i principi di Parigi; si compiace della maggiore partecipazione delle parti sul campo grazie al crescente ricorso alle videoconferenze;

48. ritiene che si possa ancora fare molto per coinvolgere la società civile nel processo UPR, compresa l'attuazione dei relativi risultati, come pure più in generale nelle attività dell'UNHRC;

Procedure speciali

49. riafferma il ruolo fondamentale delle procedure speciali per la credibilità e l'efficacia del lavoro dell'UNHRC e la loro centralità nel meccanismo delle Nazioni Unite per i diritti umani; ribadisce il suo fermo sostegno alle procedure speciali e sottolinea la fondamentale importanza dell'indipendenza di questi mandati;

50. esorta gli Stati a cooperare appieno nell'ambito delle procedure speciali, tra l'altro ricevendo senza indugio i titolari dei mandati nel quadro delle visite nei singoli paesi, rispondendo alle loro azioni urgenti e alle accuse di violazioni e assicurando che le loro raccomandazioni abbiano un seguito adeguato; sollecita i membri dell'UNHRC a dare l'esempio su tali questioni;

51. si compiace dell'azione intrapresa congiuntamente dall'UE per estendere un invito permanente a tutte le procedure speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani, dando quindi l'esempio al riguardo; incoraggia altri paesi delle Nazioni Unite a fare altrettanto;

52. condanna tutte le forme di ritorsione esercitate ai danni di quanti cooperano nel processo di riesame periodico universale e nelle procedure speciali; sottolinea che tali azioni compromettono l'intero sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani; esorta tutti gli Stati a fornire una protezione adeguata contro tali atti di intimidazione;

Partecipazione dell'Unione europea

53. ribadisce con la massima fermezza l'importanza di una partecipazione attiva dell'UE ai meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, compreso l'UNHRC; incoraggia gli Stati membri ad agire in tal senso attraverso risoluzioni promosse congiuntamente, la partecipazione attiva a dibattiti e dialoghi interattivi e il rilascio di dichiarazioni; sostiene con forza il crescente ricorso dell'UE a iniziative transregionali;

54. pone l'accento sull'importanza di integrare i lavori svolti a Ginevra nel con-

testo dell'UNHRC nelle pertinenti attività interne ed esterne dell'Unione europea, incluse quelle del Parlamento;

55. sottolinea l'importanza che riveste l'istituzione di un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani; incoraggia il rappresentante speciale dell'UE a rafforzare l'efficacia, la coerenza e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani nel contesto dell'UNHRC e a sviluppare una stretta cooperazione con l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani e nell'ambito delle procedure speciali;

56. invita il VP/AR e il rappresentante speciale dell'UE a presenziare al segmento ad alto livello dell'UNHRC;

57. ribadisce la potenziale efficacia dell'azione dell'UE se si sfrutta il peso collettivo dell'Unione e dei suoi Stati membri; sottolinea l'importanza di continuare a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri a tale riguardo, al fine di trovare una base comune sulle questioni relative ai diritti umani; chiede nuovamente un'azione più audace e ambiziosa e impegni concreti, anziché una semplice accettazione del minimo comune denominatore; incoraggia a tale riguardo il SEAE, in particolare attraverso le delegazioni dell'UE a Ginevra e a New York, ad aumentare la propria coerenza, sulla base di consultazioni tempestive e sostanziali;

58. sottolinea l'importanza della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, quale prima occasione in cui l'UE ha ratificato una convenzione delle Nazioni Unite come soggetto giuridico; invita l'UE a firmare e a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica;

59. riafferma una volta di più l'importanza che gli Stati membri dell'UE si adoperino per il conseguimento dell'indivisibilità e dell'universalità dei diritti umani nonché sostengano il lavoro dell'UNHRC a tale riguardo, in particolare ratificando tutti gli strumenti internazionali sui diritti umani da esso istituiti; si rammarica nuovamente che nessuno Stato membro dell'UE abbia ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; ribadisce altresì il proprio rammarico per il fatto che molti Stati membri non abbiano ancora adottato e/o ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e che solo due Stati membri abbiano ratificato il protocollo opzionale del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; invita nuovamente tutti gli Stati membri a ratificare le convenzioni e i protocolli citati; incoraggia inoltre gli Stati membri a firmare e ratificare il recente protocollo opzionale della Convenzione sui diritti del fanciullo sull'istituzione di una procedura di comunicazione individuale, aperto alla firma a Ginevra (Svizzera) il 28 febbraio 2012; sottolinea l'importanza della tempestiva presentazione delle relazioni periodiche degli Stati membri agli organi di controllo delle Nazioni Unite;

60. ribadisce che per l'UE è fondamentale difendere l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (OHCHR) e garantire che esso possa continuare a esercitare i propri compiti in maniera imparziale; rammenta inoltre l'importanza di assicurare finanziamenti sufficienti per mantenere aperti gli uffici regionali dell'OHCHR;

61. osserva che la protezione dei difensori dei diritti umani è una priorità fondamentale della politica dell'UE in materia di diritti umani; sottolinea che le ritorsioni e le intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani che cooperano con i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani minacciano di compromettere tale sistema; apprezza pertanto il sostegno pratico e finanziario fornito nel quadro dello

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per la protezione urgente e il sostegno dei difensori dei diritti umani;

62. si compiace dell'istituzione nel 2012 del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM), con sede a Bruxelles; riconosce gli sforzi profusi dal COHOM per migliorare la preparazione e il coordinamento delle posizioni dell'UE per le sessioni dell'UNHRC, compresa l'organizzazione delle riunioni del COHOM a Ginevra; ribadisce l'auspicio che il COHOM permetterà di risolvere la questione della coerenza tra le dimensioni esterna e interna della politica dell'UE in materia di diritti umani;

63. si attende che lo sviluppo di strategie dell'UE per paese in materia di diritti umani sia debitamente coordinato con l'azione dell'Unione nell'ambito delle Nazioni Unite; ribadisce la sua raccomandazione che le strategie dell'UE per paese in materia di diritti umani siano comunicate al Parlamento europeo e se possibile pubblicate, al fine di conferire visibilità all'impegno dell'Unione a favore dei diritti umani nei paesi terzi e di permettere a quanti lottano per il riconoscimento dei propri diritti umani di trovare sostegno in tali documenti;

64. sottolinea l'importanza di evidenziare, nel quadro dell'UNHRC, la preoccupante questione dello spazio sempre più ridotto concesso alle ONG in alcuni paesi in diverse zone del mondo; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a unire i propri sforzi per sollevare tale questione;

65. invita nuovamente il VP/AR, alla luce di nuove segnalazioni riguardanti la presunta complicità di imprese dell'UE in violazioni dei diritti umani commesse nei paesi terzi, ad attirare l'attenzione su tale questione; invita la Commissione a elaborare una politica più ambiziosa in materia di responsabilità sociale delle imprese; esorta il SEAE, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci per garantire la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani commesse; ribadisce, in questo contesto, l'importanza di rafforzare la coerenza tra le politiche interne ed esterne e di garantire il pieno rispetto dei diritti umani nell'ambito delle politiche interne, al fine di evitare l'applicazione di un approccio diversificato a seconda dei casi;

66. incarica la sua delegazione alla 22a sessione dell'UNHRC di esprimere le preoccupazioni e le opinioni formulate nella presente risoluzione; invita la delegazione a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo in merito alla sua visita; ritiene indispensabile mantenere la prassi di inviare una delegazione del Parlamento alle pertinenti sessioni dell'UNHRC e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 67a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri.